

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII):

In sede referente Pag. 1

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede referente » 3

Comitato pareri » 8

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato pareri » 9

CONVOCAZIONI:

Martedì 2 aprile 1974

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa Pag. 13

Commissioni riunite (IV e X) » 13

Affari costituzionali (I) » 13

Giustizia (IV) » 14

Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali (V) » 15

Finanze e tesoro (VI) » 15

Trasporti (X) Pag. 15

Agricoltura (XI) » 15

Igiene e sanità (XIV) » 16

Mercoledì 3 aprile 1974

Commissioni riunite (V e XII) » 16

Giustizia (IV) » 16

Giovedì 4 aprile 1974

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia » 16

Martedì 9 aprile 1974

Affari interni (II) » 16

Industria (XII) » 16

AFFARI ESTERI (III) e ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

LUNEDÌ 1° APRILE 1974, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione, BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, Pieraccini, e il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Disegno di legge:

Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (Approvato dal Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2772).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il Sottosegretario Granelli, chiarendo alcune questioni sollevate nel corso della precedente seduta, rileva che il provvedimento tra l'altro consente all'Italia di versare i suoi contributi ordinari alla « ESRO », verso cui è da tempo debitrice. Tale organizzazione, nell'intento di ampliare i suoi programmi e constatato che non tutti i paesi membri sarebbero stati subito disposti ad assumere nuovi e maggiori oneri, ha deciso di dare carattere facoltativo ad una parte dei programmi stessi ai quali gli Stati interessati possono aderire in piena libertà. Per l'Italia, il CIPE ha dato parere favorevole a quattro provvedimenti mentre il Tesoro ha invitato ad una valutazione globale degli oneri finanziari di tutti i programmi ai quali l'Italia partecipa. Riconosce che la parte finanziaria contenuta nel disegno di legge viene discussa prima della presentazione formale al Parlamento della ratifica degli accordi internazionali ai quali quei finanziamenti si riferiscono. Il Governo non è favorevole allo stralcio del provvedimento in esame, ma non è neppure in grado di presentare subito per la ratifica le quattro convenzioni ricordate perché è mancata fino a questo momento la trasmissione da parte del governo francese, di ciò incaricato, del testo ufficiale delle convenzioni stesse. Richiama infine l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge arrecherebbe grave pregiudizio alla partecipazione dell'Italia ai programmi spaziali internazionali.

Il deputato Cardia, premesso che le convenzioni in materia sono sei e non quattro come indicato dal Sottosegretario, non è convinto dell'urgenza di approvare il disegno di legge che, a suo avviso, è stato redatto con scarso lume di intelligenza. La sollecitudine tra l'altro può solo riguardare debiti vecchi e non anche finanziamenti per nuovi programmi. Deplora che il Governo abbia manifestato in varie occasioni la tendenza ad ampliare l'applicazione discutibile del principio del vigore provvisorio degli accordi, spogliando il Parlamento del potere sovrano ed esclusivo di autorizzare la ratifica ed esecuzione degli accordi stessi. A suo avviso, il disegno di leg-

ge andrebbe ritirato e sostituito con altro idoneo che il suo gruppo si impegnerebbe a discutere senza ritardo, anche se esprime dubbi sulla possibilità di assegnazione alle Commissioni riunite in sede legislativa trattandosi di provvedimento che concretizza un ordine di esecuzione di accordi internazionali e che, come questi, andrebbe discusso in Assemblea.

Il relatore per la Commissione esteri, Galli, ricorda che il disegno di legge in esame non può sostituire l'autorizzazione che a suo tempo il Parlamento deciderà di dare per la ratifica delle singole convenzioni concernenti i programmi spaziali. Il provvedimento ha tra l'altro lo scopo di quantificare i finanziamenti che l'Italia deve riservare ai vari programmi.

Dopo che il deputato Giannantoni ha chiesto informazioni sul costo del programma di collaborazione con gli Stati Uniti, denominato post-Apollo, il deputato Canepa propone che l'utilizzabilità dei fondi concernenti i punti dal 2 al 7 dell'articolo 1 sia subordinata all'approvazione parlamentare dei disegni di legge di ratifica dei singoli accordi cui si fa riferimento.

Il Presidente della Commissione esteri, Carlo Russo, fa notare che, da una parte, il disegno di legge è redatto male mentre, dall'altra, obiettive ragioni di urgenza indurrebbero ad approvarlo nel testo attuale. Tuttavia è opportuno stabilire che i punti dal 2 al 7 contenuti nell'articolo 1 diventeranno operativi soltanto quando il Parlamento approverà l'autorizzazione alla ratifica delle convenzioni relative ai singoli programmi spaziali, ciò che garantisce, come è doveroso, la piena libertà della Camera e del Senato di votare in un senso o nell'altro quando il Governo presenterà i provvedimenti in questione. Se infatti il disegno di legge venisse approvato nel testo del Senato, il Parlamento perderebbe la libertà di votare in futuro contro l'autorizzazione alla ratifica. Sarebbe inoltre opportuno che la Commissione affari costituzionali esprimesse il suo parere anche sulle obiezioni sollevate dal deputato Cardia.

Il deputato Gerardo Bianco condivide le argomentazioni del Presidente della commissione esteri e rileva inoltre che il problema della creazione del Ministero della ricerca scientifica va risolto con altro strumento legislativo.

Il Ministro Pieraccini, riconosciuto che il disegno di legge non è certo perfetto, ricorda l'urgenza della sua approvazione. Fino ad oggi in sede ESRO l'Italia è riuscita con molti sforzi a non farsi privare del diritto di voto,

come sarebbe stato inevitabile a causa dei suoi debiti. Grave sarebbe che tale privazione sopravvenisse ora perché il nostro paese non potrebbe partecipare alla strutturazione della nuova agenzia spaziale, ciò che avrebbe conseguenze negative anche sul piano economico. La proposta di ritirare il disegno di legge sostituendolo con altro farebbe perdere molto tempo, mentre la via suggerita dal Presidente Carlo Russo si rivela idonea. A suo avviso, la parte facoltativa del provvedimento non troverebbe applicazione in ogni caso, anche senza un esplicito emendamento che la subordinasse alla ratifica delle convenzioni relative. Invita quindi a considerare realisticamente i problemi, anche quello della carenza di collaboratori ed esperti che non consente al Ministro per la ricerca scientifica di svolgere pienamente il suo compito. Promette infine la consegna dei testi non ufficiali delle convenzioni di cui si è discusso.

Il deputato Cardia insiste perché l'articolo 1 venga modificato nel senso che il Governo sia autorizzato a pagare per i programmi svolti o in via di compimento mentre per i nuovi programmi si dovrà attendere l'autorizzazione parlamentare alla ratifica delle convenzioni relative. Il Presidente Carlo Russo concorda pienamente con questa richiesta.

Il Presidente Ballardini, constatato l'unanime consenso dei presenti alla modifica dell'articolo 1, secondo il suggerimento del deputato Cardia, propone di chiedere la sede legislativa.

Le Commissioni riunite approvano tale proposta con il consenso del Governo. Il Presidente avvanzerà la richiesta al Presidente della Camera appena avrà acquisito l'assenso anche dei gruppi non presenti nella riunione odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

LUNEDÌ 1° APRILE 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.*

Proposte di legge:

Bertoldi ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti (30);

Piccoli ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (2860);

(Parere della IV e della V Commissione).

Il relatore Galloni riferisce sulle proposte di legge all'ordine del giorno, relative al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti, sottolineando l'opportunità di considerare preliminarmente, sia pure in breve, il rilievo che il partito politico viene ad assumere all'interno dell'ordinamento costituzionale, la sua natura e la sua funzione anche per la valutazione del fondamento delle obiezioni avanzate da quelle parti politiche o da quei settori della pubblica opinione i quali contestano — sotto il profilo costituzionale e di opportunità — sia il principio del finanziamento pubblico dei partiti sia gli strumenti attuativi di quel principio indicati nelle proposte in esame.

L'articolo 49 della Costituzione, che come è noto, afferma il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale si ricollega, a suo avviso, da un lato all'articolo 1, secondo comma, e dall'altro, agli articoli 2 e 18: in riferimento all'articolo 1, il partito è strumento d'esercizio della sovranità popolare e, in relazione all'articolo 2, è una struttura liberamente associata che viene garantita come una delle formazioni sociali in cui si esprime il pluralismo e che trova una sua manifestazione nel generale diritto di associazione previsto dall'articolo 18.

Anzi l'analogia delle due espressioni usate dal costituente agli articoli 18 e 47 fra ritenere che ci si trovi di fronte a due diritti di libertà della stessa natura, il primo a carattere più generale e senza specificazione di fini, il secondo con un fine specifico di carattere politico che si attua con lo strumento tipico del partito, il quale non è subordinato nella sua esistenza ad alcun condizionamento o limite ideologico interno, programmatico o strutturale.

Il partito, dunque, ancorché dotato di una funzione pubblica, ha la struttura propria di un ordinamento giuridico privato, dotato, peraltro, di una istituzionalità esterna; esso, cioè, come qualunque associazione, non ha altri limiti se non quelli esterni, costituiti dalla legge civile comune e dai divieti posti dalla legge penale, cui deve aggiungersi lo specifico limite posto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Ciò significa non solo che nessun altro limite può essere posto dal legislatore ordinario

in attuazione della costituzione, ma che se altri ne fossero posti, essi dovrebbero considerarsi illegittimi perché violerebbero il principio di libertà di associazione costituzionalmente garantito. Emerge, così, in tutta evidenza la ragione della pretesa ambiguità o, meglio, dell'ambivalenza del partito geloso, da un lato, della sua autonomia privata, fuori da ogni condizionamento di organi pubblici e impegnato, dall'altro, a svolgere una funzione quant'altri mai pubblica sino ad apparire quasi paradossalmente una struttura che si propone di condizionare lo Stato e pretende di non esserne in nessuna misura condizionata.

Per sanare questa apparente incongruenza, si è sostenuta da taluno la tesi della necessità costituzionale di una disciplina interna alla organizzazione del partito: si è parlato, così, di una legge sulla registrazione dei partiti o di riconoscimento della loro funzionalità giuridica di diritto pubblico sostenendosi che la funzione costituzionale che essi sono chiamati a svolgere giustifica il sacrificio, almeno parziale, della loro autonomia.

Il relatore Galloni nel dichiarare di non poter condividere questa opinione, osserva che quando la Costituzione ha previsto che una libera struttura associativa potesse assumere personalità giuridica ed essere soggetta alla registrazione e al controllo pubblico della sua organizzazione, lo ha detto espressamente (così all'articolo 39, ove ha disciplinato due tipi di sindacato, quello registrato e non), laddove all'articolo 49 ha previsto, invece, un solo tipo di partito: quello non registrato ed avente libera natura associativa.

I sostenitori dell'opinione da lui contestata adducono a sostegno della loro tesi l'argomento letterale costituito dall'espressione « metodo democratico » di cui all'articolo 49, che interpretano come limite interno dell'autonomia dei partiti, per giustificare una legislazione di controllo: si chiede, cioè, non solo che l'attività di partito si svolga nell'osservanza delle leggi penali o di polizia o in conformità ai principi istituzionali dello Stato (cosiddetta istituzionalità esterna), ma anche che l'organizzazione interna di partito sia improntata a quegli stessi principi generali che vigono per l'ordinamento giuridico statale.

Una tale interpretazione dell'articolo 49 appare erronea sia alla luce del significato letterale e del senso logico dell'intera norma, sia alla luce degli stessi lavori preparatori dell'Assemblea costituente dai quali si ricava che il sistema della istituzionalità programmatica dei partiti, proposta in sede di sottocommis-

sione, fu respinta sulla base degli argomenti addotti soprattutto dagli onorevoli Moro e Laconi, per i quali un tale sistema, consentendo allo Stato il controllo sugli scopi dei partiti, avrebbe potuto dar luogo a gravi abusi e sarebbe stato di difficile applicazione per l'impossibilità di accertare le reali intenzioni dei partiti.

Si giungeva, così, all'attuale testo dell'articolo 49, dove il « metodo democratico » non è più inteso come limite interno all'autonomia di ogni singolo partito, e, quindi, come sindacato dello Stato sul grado di democraticità interna dei singoli partiti ma lo si identifica con il pluralismo partitico.

L'articolo 49, stabilisce, quindi, la completa autonomia dei partiti rispetto allo Stato e fissa un principio non derogabile dal legislatore ordinario secondo cui la struttura e la vita interna del partito sono regolate dalla sua esclusiva potestà di darsi un ordinamento. Pur tuttavia, il partito se sotto il profilo dell'autonomia può essere parificato ad ogni altra associazione privata senza personalità giuridica, non lo può essere sotto l'aspetto della funzione esercitata, che è tipicamente politica e rilevante costituzionalmente.

E la funzione non può, in certa misura, non incidere anche sulla struttura: il partito nasce come fatto associativo sulla base di un libero consenso, ma si esprime in una organizzazione qualificata, che richiede la partecipazione attiva degli associati, di talché anche l'organizzazione viene ad assumere rilievo costituzionale. A suo avviso è, quindi, interesse pubblico generale costituzionalmente protetto: 1) che esista un pluralismo partitico; 2) che i partiti esistenti concorrano a determinare la politica nazionale; 3) che i partiti possano avere quel minimo di organizzazione necessaria per espletare le loro funzioni.

L'autonomia del partito è, quindi, privata, ma al tempo stesso funzionale (necessità di una organizzazione qualificata con la partecipazione attiva dei suoi aderenti): essa è quindi, come oggi si dice, una autonomia collettiva, perché non riflette un interesse individuale del singolo associato, di natura economica, culturale, religiosa, sportiva, ma riflette, invece, un interesse sempre superiore a quello del singolo associato con interessi di natura sociale, politica e ideologica orientata direttamente verso il bene comune della società e dello Stato.

L'articolo 49 della Costituzione non dice e non può voler dire che ogni cittadino ha un diritto ad associarsi nel partito prescelto, perché se così fosse, ogni cittadino potrebbe chie-

dere ed ottenere l'iscrizione ad un partito, anche in deroga alle norme statutarie, e, per tale via, si realizzerebbe una limitazione grave ed inammissibile dell'autonomia del partito.

Il diritto del cittadino ad associarsi liberamente nei partiti, ha, invece, altra natura. Come il diritto all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla libertà di stampa non si esercita con l'assoggettamento di una certa parte pubblica o privata, tenuta a fornire una prestazione, ma si esprime e si esercita, invece, attraverso l'esercizio di un potere-dovere dello Stato ad emanare norme di organizzazione, che garantiscano al cittadino l'esercizio del diritto riconosciutogli dalla Costituzione, così anche il diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente nei partiti comporta, per essere esercitato, che lo Stato garantisca un sistema politico dove più partiti possano convivere senza essere condizionati dal potere pubblico, che essi possano liberamente presentare liste e svolgere la campagna elettorale, che essi possano avere i mezzi necessari per organizzarsi.

Dall'accettazione di queste premesse nascono, secondo il relatore, le condizioni di proponibilità di una legge corretta sotto il profilo costituzionale, la quale stabilisce un contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Esso nasce da una valutazione di opportunità circa l'attuale incapacità dei partiti a far fronte ai loro compiti istituzionali con i mezzi leciti di autofinanziamento di cui dispongono e che possono ricondursi al contributo dei soci; a quello dei privati, che non condizioni la politica del partito o di suoi membri a determinati orientamenti su questioni specifiche; al provento di attività economiche a loro volta lecite secondo le leggi della Repubblica. La insufficienza delle fonti lecite di finanziamento comporta per i partiti la necessità del ricorso alle fonti illecite, che deve essere assolutamente evitato se si vuole salvare l'integrità del sistema democratico.

Sono sicuramente finanziamenti illeciti a prescindere dalla loro rilevanza di obiettiva anti-giuridicità, quelli che derivano: a) da contributi di privati richiedenti, in modo diretto o indiretto, contropartite generali di indirizzo politico o di specifici atti politici; b) da contributi diretti o indiretti dello Stato o di enti pubblici o comunque finanziati dallo Stato. E nella misura in cui i gruppi di pressione pubblica o privata e non i soli cittadini iscritti divengono in qualche modo determinanti o, comunque, concorrono a determinare le scelte dei partiti sulla politica nazionale le istituzioni democratiche nel loro

complesso vengono aggredite e scosse dalle fondamenta. In particolare viene messo in crisi il principio fondamentale democratico del pluralismo dei partiti, se i medesimi gruppi di pressione finanziano contemporaneamente più partiti ottenendone analoghe contropartite.

Di qui la necessità e l'urgenza dell'intervento dello Stato per salvaguardare le istituzioni democratiche, con l'assicurare la vita stessa dei partiti. E se l'autofinanziamento lecito non è sufficiente, deve allora intervenire, in funzione integrativa, un adeguato finanziamento pubblico, che appare certamente tardivo ove si consideri che si è atteso fino a che gravi scandali scoppiati nel paese attirassero l'attenzione dell'opinione pubblica su questo problema.

La questione, quindi, non è soltanto di moralizzazione politica e istituzionale. Non si ha da placare una opinione pubblica giustamente allarmata per la gravità degli scandali denunciati o scoppiati, non si deve soltanto combattere o respingere il qualunquismo di chi, in buona o mala fede, avversa le istituzioni democratiche del paese, e preoccuparsi della corruzione dei singoli — ai quali prima o poi dovranno pensare i giudici — bensì ci si deve soprattutto preoccupare della corruzione del sistema democratico.

Si sofferma, quindi, ad esaminare il merito dei provvedimenti, con particolare riferimento alla proposta di legge Piccoli ed altri, la quale prevede il finanziamento dei partiti in relazione a due momenti costituzionalmente rilevanti dell'attività dei partiti e cioè, da un lato, la presentazione delle liste dei candidati con il raggiungimento di determinati risultati e, dall'altro lato, la rappresentanza politica attraverso i gruppi parlamentari.

Dopo aver sottolineato che il finanziamento pubblico integrativo non può essere strumento né di promozione di nuovi partiti né di sollecitazione per scissioni, richiama l'attenzione della Commissione su taluni profili particolari connessi all'*an* ed al *quantum* dell'erogazione dei due tipi di finanziamento previsti dal progetto n. 2860, relativamente a quei partiti espressione di minoranze linguistiche e all'esistenza del gruppo parlamentare misto.

Considera, poi, costituzionalmente corrette le modalità di controllo del finanziamento dei partiti indicate nella proposta Piccoli in allegato alla quale, peraltro, non compare il modello di bilancio finanziario richiamato dall'articolo 8 e che, presumibilmente, dovrebbe

essere analogo a quello contenuto nella proposta Bertoldi.

Osserva, infine, che il presente provvedimento non esaurisce il complesso dei problemi attinenti alla crisi delle istituzioni in connessione al cattivo funzionamento dei partiti, ma rappresenta soltanto un primo urgente intervento per il rafforzamento della democrazia in Italia, cui debbono seguirne altri come, ad esempio, in tema di stampa e di diritto di informazione, nonché di definizione di un più chiaro *status* del parlamentare e degli stessi finanziamenti privati leciti.

Il deputato Bozzi intende riassumere i motivi che hanno condotto il partito liberale — unico tra quelli rappresentati in Parlamento — ad assumere un atteggiamento negativo nei confronti del finanziamento pubblico dei partiti.

Non ritiene anzitutto di poter condividere l'esasperazione del ruolo dei partiti, quale è risultata anche dalla pregevole relazione del deputato Galloni, in ordine all'esercizio della sovranità popolare — previsto dall'articolo 1 della Costituzione — e alla determinazione della politica nazionale — articolo 49 della stessa Costituzione. Se non si può disconoscere al partito politico l'esercizio di una funzione di utilità generale, non si può per contro ignorare l'esistenza di altre fonti, quale il sindacato, che va esplicando una sempre più intensa azione politica di carattere generale; o le stesse regioni.

Egli è, come l'onorevole Galloni, contrario ad una disciplina legislativa del partito politico. Però, il riferimento costituzionale al « metodo democratico » cui essi devono improntarsi per concorrere alla determinazione della politica nazionale, permette di chiedersi se uno Stato, senza violare l'autonomia dei partiti, non possa intervenire per accertare il rispetto di un simile principio.

Ancora, la presentazione di liste elettorali non equivale, di per sé, all'identificazione con un partito politico, almeno da un punto di vista formale.

Non si può non sottolineare, inoltre, le perplessità connesse al momento politico in cui si inserisce la presente proposta di legge, un momento contrassegnato dall'esistenza di un procedimento penale parlamentare a tutti ben noto, e di altre ombre che gravano su certi partiti e su loro autorevoli esponenti.

Un'esigenza di estetica, di gusto costituzionale avrebbe dovuto sconsigliare la coincidenza di due momenti in ordine ai quali è facile ricercare dei nessi poco convincenti.

Perplessità di altro ordine sono legate all'instaurazione di una sorta di rapporto triangolare — Presidenza delle Camere, gruppi parlamentari, partiti — quale appare dalla proposta di legge Piccoli. Ne risulta un'identificazione di due entità giuridiche diverse — il gruppo e il partito; e un meccanismo debitorio delle Camere presso i partiti, che non gli appare quantomeno opportuno.

Il suo timore è che la pubblica opinione possa rispondere a questa iniziativa accentuando la sua indifferenza, la sua carenza di partecipazione alla vita pubblica; se non, peggio, manifestando insofferenza all'imposizione di contribuire al finanziamento di partiti che, a ragione o a torto, può ritenere contrari al sistema.

Si accenna, da più parti, al pesante costo di un partito nella realtà odierna: ma si è prima accertato fino a che punto questo costo sia giustificato, e connesso, soprattutto, all'esercizio da parte dei partiti della propria funzione politica? Spesso i partiti travalicano i loro compiti tipicamente politici per sconfinare nel campo dell'amministrazione: e questo andrebbe tenuto ben presente.

Ancora: il finanziamento concesso alle segreterie centrali dei partiti, non contiene il rischio di una esasperazione del verticismo, della burocratizzazione, dell'oligarchismo del partito politico, e di una conseguente riduzione della capacità dialettica interna del medesimo?

Infine, non ritiene che conseguirà all'approvazione di questo provvedimento la cessazione dei finanziamenti privati, neanche di quelli occulti. Si pensi, per fare un esempio, alla possibilità di libere contribuzioni per somme inferiori ad un milione, prevista all'articolo 8 della presente proposta di legge.

Queste le ragioni di un « no » ad un provvedimento che gli appare improntato ad una sorta di corporativismo, di sbarramento alle forze nuove. Ben più efficaci gli appaiono, per una effettiva moralizzazione della vita pubblica, le proposte di legge del suo gruppo per la modificazione radicale dell'istituto dell'autorizzazione a procedere e per la regolamentazione del sottogoverno.

Il deputato Malagugini condivide le grandi linee dell'impostazione della relazione Galloni, che a suo avviso, va però integrata attraverso una considerazione più generale dell'ordinamento in cui viviamo, che è democratico e parlamentare.

Concorda con l'onorevole Bozzi sull'esistenza di una gamma di manifestazioni della sovranità popolare di cui il partito è un perno

fondamentale, ma non l'unico: opportuno gli appare, al riguardo, il riferimento alla realtà sindacale.

Da prendere con cautela è, a suo avviso, ogni riferimento a partiti cosiddetti « antisistema », ove tale dizione non escluda la conservazione, ad esempio, del presente sistema economico sociale: sottolinea come l'unico limite all'autonomia interna di un partito debba essere considerato quello della disposizione finale che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista.

Rilievo primario assume il problema dell'opportunità politica del provvedimento, in considerazione delle ombre che recenti vicende hanno gettato sugli atteggiamenti di certe forze politiche. Ai richiami costituzionali fin qui delineati va aggiunto, a suo avviso, quello dell'articolo 67 della Costituzione, relativo alla libertà di vincolazione politica del parlamentare. Vi è la necessità di porre il parlamentare in condizione di esercitare le proprie funzioni senza condizionamenti di carattere economico.

Non crede che il presente provvedimento abbia carattere limitativo e conservatore, consentendo la più ampia libertà di proposta politica dei cittadini e subordinando il finanziamento ad una misura minima di consenso elettorale. Va chiarito, nel testo dell'articolo 1, che il diritto al finanziamento matura con riferimento al consenso, non tanto al criterio della presentazione di liste elettorali.

La strada della limpidezza esige, per altro, che a questa misura ne fossero affiancate altre, quali una più precisa intenzione sanzionatoria dei comportamenti illeciti. Ma si fa sempre più pressante l'esigenza di misure che definiscano lo *status* di parlamentare.

Il prosieguo del dibattito, in Commissione e in aula, consentirà di entrare nel merito delle singole disposizioni e di suggerire le opportune modificazioni del presente testo: così, ad esempio, per il controllo, e per altri nodi del tema.

Con le riserve espresse, preannuncia il voto favorevole del gruppo comunista.

Il deputato De Marzio, dopo aver dichiarato di aderire sostanzialmente all'impostazione concettuale della relazione Galloni sottolinea come non possano nutrirsi dubbi sia sulla configurazione dei partiti come associazioni private, sia sulla circostanza che il « metodo democratico » non può comportare che obblighi esterni anche perché l'ordinamento costituzionale non prevede forme di democrazia protetta.

Condivide le osservazioni del deputato Bozzi, sia in merito alla degenerazione dei partiti politici, sia relativamente al fatto che l'attività politica partecipativa dei cittadini non si esaurisce nei partiti, rilevando come avendo il finanziamento privato degli stessi influito sulla loro sclerosi, dal provvedimento non potranno che derivare utili correttivi.

Manifesta, quindi, perplessità sul finanziamento attraverso il gruppo parlamentare misto, cui non corrisponde generalmente un partito politico organizzato mentre, in tema di controlli, ritiene non possa stabilirsi più di quanto abbia previsto la proposta Piccoli.

Il deputato Battaglia porta l'adesione del gruppo repubblicano alla proposta di legge in esame. Non può esimersi dal fare talune osservazioni: la prima, riguarda il carattere del finanziamento pubblico, che deve essere fondamentale e primario rispetto all'autofinanziamento, e non integrare lo stesso. In questo momento storico il finanziamento pubblico deve essere posto in relazione alla funzione pubblicistica che i partiti assolvono.

Il presente provvedimento si pone necessariamente come una premessa ad una regolamentazione giuridica della figura del partito, che si presenta come inevitabile e che non tollererà ritardi del tipo di quello con cui si arriva oggi al finanziamento pubblico: anche per porre rimedio all'accentuazione delle tendenze verticistiche e oligarchiche all'interno dei partiti.

Il finanziamento, a suo avviso, dovrebbe avvenire senza il tramite dei gruppi parlamentari. La legge mira, in effetti, a sottrarre i partiti dall'obbligo della dipendenza dal potere economico pubblico e privato. Quanto ai controlli, quello che importa, non è tanto il controllo sulla spesa del denaro pubblico, quanto quello dell'ingresso del finanziamento privato. Vi saranno, dice l'onorevole Bozzi, forme surrettizie: ma non devono essere obbligate.

Concorda con l'esigenza — e il suo partito ne è da tempo assertore — di inserire questa proposta in un contesto più ampio di misure rivolte ad un miglioramento di qualità della vita pubblica.

Il deputato Magnani Noya Maria concorda con l'impostazione del relatore sull'interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione, osservando che se è vero che oltre i partiti vi sono altri strumenti attraverso i quali si esercita l'attività politica dei cittadini, è altrettanto vero che i partiti politici hanno una rilevanza particolare come momento di organizzazione e coagulazione di interessi sociali a carat-

tere permanente non limitati alla circostanza occasionale del momento elettorale.

L'esigenza di assicurare ai partiti mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni non può, peraltro, significare la loro trasformazione in enti pubblici o in organi dello Stato né può implicare alcun controllo sulla loro attività interna.

L'indipendenza e l'autonomia dei partiti, come giustamente rilevato dal deputato Malagugini, non può che essere tutelata dagli stessi militanti, i quali soltanto possono verificare l'adesione alla matrice ideologica cui si ispirano.

Ritiene vi siano valide ragioni di ordine costituzionale e politico che militano in favore dell'approvazione del provvedimento contro tendenze qualunquistiche e disgregatrici delle istituzioni democratiche.

Esprime, peraltro, talune perplessità sia in ordine al momento nel quale si procede al finanziamento, caratterizzato da un grave turbamento dell'opinione pubblica per i recenti noti avvenimenti, sia per il pericolo di cristallizzazione della vita dei partiti con le difficoltà poste alla formazione di nuove forze politiche.

Sottolinea, infine, la necessità di adottare altre misure come la riforma delle società per azioni, la modifica del sistema di immunità parlamentare e i meccanismi del voto preferenziale che, altrimenti, non si assolverebbe il compito di salvaguardare la vita democratica del paese attraverso i partiti politici.

Il deputato Caruso ritiene che il problema fondamentale, in presenza della proposta di legge che autorizza il finanziamento pubblico dei partiti, sia quello delle ragioni di opportunità politica, ben prima e ben più degli aspetti di carattere giuridico.

E' innegabile che oggi la figura del partito sia oggetto di una certa disistima dell'opinione pubblica. Ma il problema è di responsabilità di singoli partiti, e non deve coinvolgere la figura del partito: non tutti i partiti sono eguali, non tutti si comportano egualmente. Il partito è la più grande invenzione politica, se si può dire, di tutti i tempi: ed egli, rifacendosi alla sua esperienza, rivendica la nobiltà, la forza, l'orgoglio, l'inventiva, i grandi meriti sociali, la pulizia morale del partito in cui milita, il partito comunista.

Il problema è quello di un rinnovamento del costume politico, di un ritorno ad una gestione della vita pubblica che non sia esclusivo e discriminante: un ritorno, cioè, alla Costituzione.

In questo spirito va inteso il sì della sua parte alla proposta in esame: non assoluzioni o sanatorie per il passato, ma una strada nuova per il futuro.

Il presidente Riz dà lettura, quindi, di una lettera del deputato Lettieri con la quale si chiede formalmente l'abbinamento ai progetti di legge in esame della proposta di legge n. 2773, di cui è primo firmatario, concernente « Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento, e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari ». Dopo aver dichiarato che ad avviso della Presidenza della Commissione non ricorre l'ipotesi dell'identità di materia, che giustifica, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'abbinamento dei progetti di legge, chiede di conoscere, in proposito, l'orientamento della Commissione.

Intervengono i deputati Galloni, Bozzi e Caruso i quali concordano con il Presidente sull'interpretazione dell'articolo 77 del regolamento, pur sottolineando l'esigenza, già da taluni prospettata nel corso della discussione, di procedere ad un sollecito esame di altri provvedimenti che toccano problemi connessi a quello del finanziamento dei partiti.

Il Presidente Riz assicura che l'argomento sarà portato all'esame della prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

Comitato pareri.

LUNEDÌ 1° APRILE 1974, ORE 13,15. — *Presidenza del Vicepresidente FRACCHIA.*

Proposta di legge:

Senatore Marcora ed altri: Provvedimenti urgenti per la zootecnia (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XI Commissione) (2819).

Il relatore Olivi riferisce sulla proposta di legge proponendo, nonostante talune perplessità, cui, soprattutto sotto il profilo della tecnica legislativa, l'articolato dà luogo, di esprimere parere favorevole.

Dopo intervento del deputato Caruso, il quale critica il modo di legiferare, di cui il presente provvedimento è espressione, il Comitato approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

LUNEDÌ 1° APRILE 1974, ORE 17,15. — *Presidenza del Vicepresidente RAUCCI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per le finanze, Lima; e per l'agricoltura e le foreste, Lobianco.

Proposta di legge:

Senatori Marcora ed altri: Provvedimenti urgenti per la zootecnia (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XI Commissione, competente in sede legislativa) (2819).

Dopo ampia illustrazione favorevole del relatore Orsini, il deputato Molé manifesta notevoli perplessità sulla portata dell'iniziativa legislativa, che giudica insufficiente, tanto più in presenza del proposito manifestato la scorsa settimana dal Governo, nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, di rivedere e rielaborare a fondo la politica a favore del settore agricolo e della zootecnia in particolare. Di fronte al rischio che il varo di una soluzione parziale del problema attraverso un provvedimento tampone provochi un rinvio *sine die* della definizione organica e globale delle questioni che affliggono la nostra agricoltura invita a un meditato ripensamento del provvedimento, mentre espone non poche riserve anche a proposito dell'indicazione di copertura, che intende rastrellare risparmio in un momento particolarmente delicato per il mercato finanziario.

Il deputato Bernini, nel dichiararsi contrario a qualsiasi rinvio dell'esame della proposta di legge, riferisce l'orientamento favorevole della sua parte politica sul progetto di legge, che, anche se di carattere limitato, risponde pur sempre alla situazione drammatica della zootecnia italiana; d'altra parte, la proposta di legge, secondo le dichiarazioni rese a suo tempo dal Ministro dell'agricoltura all'altro ramo del Parlamento, non si porrebbe in contrasto col preannunciato « piano carni », ma ne costituirebbe una logica e necessaria premessa.

Anche il deputato Bassi condivide l'esigenza di una riconsiderazione del provvedimento, che risulta modesto nel contenuto ma rilevante nel finanziamento e costituisce, in definitiva, uno strumento inadeguato per affrontare una seria programmazione nel settore

della zootecnia, e per evitare di continuare a procedere con interventi episodici e settoriali nella cosiddetta politica dei sussidi; qualche considerazione svolge, ancora, a proposito degli stanziamenti per la concessione di premi di allevamento (che ritiene eccessivi), nonché a proposito dei fondi predisposti per le strutture (certamente esigue) e critica il fatto che non si sia tenuto conto anche delle cooperative di produzione.

Il Sottosegretario Fabbri, dopo aver ricordato il tormentato *iter* seguito dal provvedimento al Senato e dopo aver sottolineato che la sua approvazione avvenne senza il consenso del Tesoro, manifesta vive preoccupazioni circa il meccanismo di copertura predisposto dal provvedimento attraverso il ricorso al mercato dei capitali, ricordando la difficoltà del collocamento delle cartelle di credito sul mercato e auspicando su tale problema generale un tempestivo dibattito in Commissione bilancio. Il Sottosegretario prosegue dichiarando che è in corso di predisposizione uno schema di progetto di legge di iniziativa governativa, che prevede una spesa complessiva di oltre 250 miliardi di lire a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (di cui all'articolo 9 della legge finanziaria regionale) per interventi straordinari nel quinquennio 1974-1978 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché una spesa di lire 59 miliardi per interventi, nello stesso quinquennio, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a valere sui fondi stanziati dalla legge per il finanziamento dell'attività agricola: il Tesoro pertanto non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento, a condizione però che la spesa e il sistema di copertura previsti nel provvedimento medesimo saranno riassorbiti nella preannunciata iniziativa legislativa governativa relativa alle provvidenze di carattere organico in favore della zootecnia.

A sua volta, il Sottosegretario Lobianco richiama ancora una volta l'attenzione alla urgenza di varare il provvedimento in esame.

Il Presidente Raucci, dopo aver rilevato che il provvedimento in esame è stato dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del Regolamento (sicché il parere della Commissione dovrà essere espresso entro tre giorni) dichiara che la Commissione bilancio può prendere atto delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Ministero del tesoro (che, peraltro, egli giudica inaccettabili), ma senza che ciò costituisca pregiudizio circa la futura determinazione della en-

tità degli stanziamenti che saranno predisposti dal preannunciato piano organico di risanamento del settore zootecnico.

Anche il deputato Bernini ritiene assolutamente inaccettabile e illegittima la proposta del Tesoro di finanziare il piano « Stralcio » per la zootecnia con i fondi già messi a disposizione delle regioni, talché i relativi finanziamenti risulterebbero sostitutivi e non aggiuntivi.

Il deputato Delfino, infine, ritiene che la proposta di legge meriti un ulteriore approfondimento e una maggiore meditazione tanto per ragioni di merito quanto per questioni di copertura, sicché chiede formalmente che l'esame della iniziativa legislativa venga proseguito in Commissione plenaria.

Accogliendo tale richiesta, la Commissione delibera di rimettere l'esame della proposta di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria.

Proposte di legge:

Bertoldi ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti (39);

Piccoli ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (2860).

(Parere alla I Commissione).

Dopo illustrazione favorevole del relatore Orsini, intervengono nella discussione: il deputato Delfino, il quale svolge qualche considerazione sulla rateizzazione quinquennale del contributo a titolo di rimborso delle spese elettorali, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, e raccomanda, altresì, la esigenza di evitare qualunque decurtazione agli attuali contributi erogati a favore dei Gruppi; il deputato Bartolini, il quale riferisce il favorevole orientamento della sua parte, osservando peraltro che, trattandosi di provvedimenti di fronte ai quali l'opinione pubblica si colloca con atteggiamento critico, sarà indispensabile accompagnare gli stessi con uno sforzo sereno e responsabile di moralizzazione di tutta la vita pubblica; nonché i deputati Gargano e Bassi e il Sottosegretario Fabbri, il quale ultimo riferisce il favorevole orientamento del Tesoro, pur riservandosi di comunicare successivamente alla Commissione le poste del fondo globale 1974 che si intendono utilizzare per la erogazione dei contributi statali al finanziamento dei partiti. Successivamente, su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pic-

coli ed altri (n. 2860). La Commissione suggerisce, peraltro, alla competente Commissione di merito di introdurre, nel testo del provvedimento, le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al fine di puntualizzare l'autorizzazione di spesa da imputare al bilancio dello Stato, il primo comma andrebbe così modificato: « Ai fini della concessione ai partiti politici di contributi a titolo di rimborso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, che sarà iscritta in aumento della dotazione relativa a spese per la Camera dei deputati nell'anno in cui hanno luogo le elezioni politiche »;

b) all'articolo 3 il primo e il secondo comma dovrebbero risultare così formulati:

« È autorizzata la spesa annua di lire 45 miliardi per la concessione ai Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di finanziamenti a titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti.

« La predetta somma viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, quanto a lire 15 miliardi con riferimento al Senato della Repubblica e quanto a lire 30 miliardi con riferimento alla Camera dei deputati.

« L'erogazione dei contributi, in ragione della rispettiva competenza, è disposta dai Presidenti delle Camere con propri decreti ».

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Bertoldi ed altri (n. 39), che tratta materia identica a quella contenuta nella proposta di legge numero 2860, a quest'ultima rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa) (1006-B).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge dalla competente Commissione del Senato.

Disegno di legge:

Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (Approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni III e VIII) (2772).

Dopo breve illustrazione favorevole del deputato Orsini (che sostituisce il relatore Gunnella), il deputato Gastone manifesta rilievi critici e perplessità a proposito degli articoli 3 e seguenti del provvedimento, con i quali si procede ad un surrettizio inquadramento di personale nella segreteria del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica con ciò liquidando il problema relativo ai compiti, alle funzioni e alle strutture di tale organismo burocratico e demandando la scelta del personale alla designazione del Presidente del Consiglio dei ministri; conclude ritenendo che, per questi motivi, la Commissione bilancio, mentre potrebbe esprimere parere favorevole per quel che attiene ai finanziamenti della partecipazione italiana ai programmi spaziali internazionali, dovrebbe, invece, manifestare contrario avviso sulla restante parte del provvedimento.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha fatto rilevare come le critiche mosse dal deputato Gastone attengano piuttosto al merito del provvedimento e non alle implicazioni finanziarie (che risultano formalmente correlate) e su proposta del deputato Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni in proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa mq. 47.450 con un conguaglio di lire 250.000.000 a favore dell'Erario (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (2845).

Dopo illustrazione favorevole del relatore Gargano e dopo interventi del deputato Gastone e del Presidente Raucci (i quali sottolineano come ci si trovi, ancora una volta, di fronte ad una proposta di alienazione di beni patrimoniali concessi in uso all'amministrazione della Difesa con l'obbligo della reinscrizione delle somme al riguardo introitate a favore degli stanziamenti di bilancio di quel-

l'amministrazione), la Commissione delibera, all'unanimità, di esprimere parere favorevole, a condizione, peraltro, che la disposizione contenuta alla fine del primo comma dell'articolo unico del disegno di legge e relativa all'obbligo della riassegnazione al bilancio del dicastero della Difesa del conguaglio di lire 250 milioni da pagarsi a favore dell'erario sia soppressa e sostituita da altra che espressamente preveda, invece, la devoluzione del predetto conguaglio in aumento degli stanziamenti in atto sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo alla alienazione di beni patrimoniali.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa) (1473-B).

Su proposta del relatore Orsini e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha confermato l'orientamento contrario del Tesoro anche sul testo della proposta di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento (che amplia, in definitiva, la sfera dei beneficiari del provvedimento, con conseguenze più onerose a carico del bilancio dello Stato), la Commissione delibera, all'unanimità, di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo della iniziativa legislativa da parte della competente Commissione del Senato.

Disegno di legge:

Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po (Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa) (2683).

Il relatore Orsini illustra gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge, trasmessi dalla competente Commissione di merito ed intesi ad autorizzare la ulteriore spesa di 2 miliardi per il sovrizzo del ponte stabile di Corbole, manifestando, peraltro, qualche perplessità sulle implicazioni finanziarie dei predetti emendamenti, che, in definitiva, non prevedono una esplicita indicazione di copertura finanziaria riversando l'onere aggiuntivo a carico di esercizi finanziari futuri.

Il deputato Lombardi, dopo aver ulteriormente illustrato la portata degli emendamenti proposti dalla Commissione lavori pubblici, a nome di quest'ultima, suggerisce, come so-

luzione alternativa, la ipotesi di inserire il sovrizzo del ponte di Corbole nel provvedimento in esame senza prevedere alcuno stanziamento aggiuntivo.

A sua volta, il Sottosegretario Fabbri eccepisce che gli emendamenti proposti esulano dalla materia contenuta nella iniziativa legislativa governativa; aggiunge che il Tesoro è nettamente contrario a qualsiasi aumento di spesa e, d'altra parte, ritiene non congrui gli stanziamenti originariamente proposti dal disegno di legge a fronteggiare anche la ulteriore spesa oggetto degli emendamenti medesimi.

Dopo ulteriori interventi del deputato Gambolato e del Presidente Raucci (il quale ultimo ritiene che la Commissione dovrebbe,

in questa occasione, considerare più l'aspetto economico della proposta che non la questione di mera copertura finanziaria, che del resto non contrasterebbe con le conclusioni della Commissione Paratore-Medici e con la nota sentenza della Corte costituzionale trattandosi di spesa poliennale ad andamento costante e con copertura rigorosamente assicurata a fronte della prima annualità), la Commissione delibera di rimettere l'esame degli emendamenti elaborati e trasmessi dalla Commissione lavori pubblici in data 28 marzo 1974 alla competenza della Commissione in sede plenaria, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal relatore Orsini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Martedì 2 aprile, ore 16,30.

COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e X (Trasporti)

Martedì 2 aprile, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione (904) — Relatori: *per la IV Commissione*, Revelli; *per la X Commissione*, Becciu — (*Parere della III Commissione*);

Modifica all'articolo 829 del codice della navigazione (952) — Relatori: *per la IV Commissione*, Riccio Pietro; *per la X Commissione*, Becciu;

Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo (1088) — Relatori: *per la IV Commissione*, Revelli; *per la X Commissione*, Dal Maso — (*Parere della III Commissione*);

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2611) — Relatori: *per la IV Commissione*, Riccio Pietro; *per la X Commissione*, Dal Maso — (*Parere della III Commissione*);

Modifica dell'articolo 1239 del codice della navigazione (2675) — Relatori: *per la IV Commissione*, Riccio Pietro; *per la X Commissione*, Becciu — (*Parere della I Commissione*).

Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1851-B) — Relatori: *per la IV Commissione*, Riccio Pietro; *per la X Commissione*, Poli.

Esame delle proposte di legge:

CERVONE ed altri: Modifiche al sistema sanzionatorio di alcune norme concernenti l'amministrazione della marina mercantile (1263) — Relatori: *per la IV Commissione*, Riccio Pietro; *per la X Commissione*, Dal Maso;

Senatori PELLEGRINO ed altri: Modificazione al codice della navigazione (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2826) — Relatori: *per la IV Commissione*, Riccio Pietro; *per la X Commissione*, Becciu.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BERTOLDI ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti (39);

PICCOLI ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (2860);

— Relatore: Galloni — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Martedì 2 aprile, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti concernenti la riforma del parastato.

Martedì 2 aprile, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224) — (*Parere della II, della V e della VII Commissione*);

— Relatore: Galloni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Comitato per i pareri.

Martedì 2 aprile, ore 16.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'an-

no finanziario 1973 (*Approvato dal Senato*) (2793) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Terranova.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori MARCORÀ, BARTOLOMEI e DE VITO: Provvedimenti urgenti per la zootecnia (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2819) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Assante;

PICCOLI ed altri: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (2860) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Castelli;

LA LOGGIA ed altri: Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente agevolazioni in materia tributaria (2809) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Assante;

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo Stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773) — (*Parere alla I Commissione*);

— Relatore: Terranova;

PANDOLFO ed altri: Disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari (2731) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Stefanelli;

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motocicletta o in motocarozzetta (27) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Gargani;

LAFORGIA ed altri: Estensione della patente di guida, della targa di riconoscimento e dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei ciclomotori (2129) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Gargani;

DAL MASO ed altri: Nuove disposizioni sul regime e sulla circolazione dei ciclomotori (2780) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Gargani.

Parere sui disegni di legge:

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri (2480) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Papa;

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Lospinoso-Severini;

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Lospinoso-Severini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Martedì 2 aprile, ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori MARCORA ed altri: Provvedimenti urgenti per la zootecnia (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2819) — (*Parere alla XI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Orsini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 2 aprile, ore 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Martedì 2 aprile, ore 10,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti relativi alle pensioni di guerra.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 2 aprile, ore 10.

Elezione di un Vicepresidente.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori SCARDACCIONE ed altri: Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2716) — Relatore: Pisoni — (*Parere della III, della IV e della XIV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori MARCORA ed altri: Provvedimenti urgenti per la zootecnia (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Urgenza*) (2819) — Relatore: Cristofori — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per gli interventi della Sezione orientamento del FEOGA (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2610) — Relatore: Bottari — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BARDELLI ed altri: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (2208) — Relatore: Bortolani — (*Parere della I e della V Commissione*).

Svolgimento di interrogazioni:

PANI e MARRAS: n. 5-00287;

BONIFAZI ed altri: n. 5-00532;

PEGORARO ed altri: n. 5-00668;

PEGORARO e BUSETTO: n. 5-00686;

PEGORARO e BUSETTO: n. 5-00700.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (1239) — (*Parere della I, II e V Commissione*);

SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661);

— Relatore: Ferri Mario.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (*Parere della I, IV, VI, X e XII Commissione*);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (*Parere della IV e XII Commissione*).

— Relatore: Gasco.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e XII (Industria)

Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica.**Mercoledì 3 aprile, ore 9,30.**

Seguito del dibattito conclusivo sull'indagine.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 3 aprile, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia (articolo 143, comma terzo, del Regolamento).

Interrogazioni:

BIANCO ed altri n. 5-00728;

ANGELINI ed altri n. 5-00647.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.****Giovedì 4 aprile, ore 17.***(Presso il Senato della Repubblica).***II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)****Martedì 9 aprile, ore 10.**

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)****Martedì 9 aprile, ore 10.**

UFFICIO DI PRESIDENZA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.